



*Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca*

Diparti-
mento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici - Ufficio IX
Segreteria del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione

Prot. n. 11889

Roma, 20 dicembre 2005

All'On.le Ministro

SEDE

OGGETTO: Pronuncia di propria iniziativa su: "Modalità e criteri per individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap, **ai sensi dell'art. 35 della Legge 289/2002**"

Adunanza del 19 dicembre 2005

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la bozza dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289";

VISTA l'intesa espressa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni nella adunanza del 16 giugno 2005;

VISTO il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 agosto 2005

VISTI i pareri espressi, in data 9 novembre 2005, dalle Commissioni permanenti (VII) di Camera e Senato

Il CNPI, preliminarmente, rileva che non è stato direttamente coinvolto per l'espressione di un parere sul provvedimento in questione, atto che ha determinato la **volontà di esercitare l'autonoma iniziativa di pronuncia considerato che la materia ha ricadute oggettive sull'offerta educativa e formativa e sulla gestione e formazione del personale della scuola.**

Il CNPI rileva come la previsione di una modifica dell'attuale sistema di certificazione, inserita in una norma di carattere finanziario (Legge n. 289/2002 - Finanziaria 2003), induca a pensare più ad un intervento sulla spesa complessiva ed indotta, che ad una riorganizzazione funzionale del sistema certificativo. Il fatto di per sé non costituisce novità. Già nel 1997, infatti, con la legge 449 del 1997 (Legge Finanziaria 1998), sostituendo la preesistente norma che prevedeva l'automatismo di un docente ogni quattro alunni in situazione di handicap (art. 12 legge 270/1982), si dava disposizione per la determinazione della dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati assumendo a riferimento tutti gli *"alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia"* (un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni). Se da un lato il provvedimento sembrava volesse assumere la presenza "strutturale" dell'handicap nella scuola prevedendo una determinazione del numero di insegnanti di sostegno su base statistica e non più vincolata alla presenza di alunni in situazione di handicap, dall'altro si è rivelato uno strumento di riduzione delle dotazioni di personale e che ha favorito l'aumento di personale precario, anche sprovvisto di titolo di specializzazione.

Il contesto

I dati a disposizione (fonte MIUR – DG Studi e programmazione) evidenziano nel decennio 1994/1995 - 2003/2004 una presenza sempre più numerosa di alunni in situazione di handicap nel sistema scolastico italiano, segno evidente di un nuovo approccio culturale al problema, di una maggiore consapevolezza delle possibilità offerte e dell'ampliarsi del processo di integrazione nelle scuole, da quando nel 1977, con la legge 517, venne sancito il loro diritto all'educazione e all'istruzione, attraverso l'inserimento nelle scuole ordinarie. Nell'arco del decennio considerato gli alunni disabili certificati sono cresciuti del 41% e rappresentano l'1,8% di tutti gli alunni, con presenze diversamente distribuite tra i livelli scolastici (2,3% nella scuola primaria, 2,8% nella scuola secondaria di I grado e l' 1,2% nella scuola secondaria di II grado. I docenti di sostegno sono quasi il 10% del totale dei docenti, ma forte è il tasso di precarizzazione di tale personale –il 46% dei contratti sono a tempo determinato- che non garantisce continuità nell'intervento.

La scuola reale ci consegna, inoltre, un rapporto di 1 docente ogni 2 alunni in situazione di handicap, ma anche la presenza di più alunni con diverse tipologie di handicap nella stessa classe, in classi che accolgono anche altre situazioni di disagio (immigrazione straniera recente, disadattamento sociale), ritardi nell'individuazione e certificazione della situazione di handicap e della situazione di gravità, la riduzione dei collaboratori scolastici e la presenza di operatori forniti dagli EE.LL. però con contratti che non contemplano l'assistenza di base, una oggettiva difficoltà a gestire la situazione di alunni adulti in situazione di handicap.

Il processo (discusso e contestato) di riforma complessiva dell'ordinamento scolastico ha ribadito l'intangibilità delle garanzie offerte dalla legge n. 104/1992 (art. 2, c. 1, lett. c della legge 53/2003) e i provvedimenti attuativi che definiscono *"le norme generali sull'istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni"* confermano solo tale previsione, non forniscono ulteriori disposizioni relativamente all'integrazione scolastica e le Indicazioni Nazionali, allegata per definire *"l'assetto"* e le attività da svolgere nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado (Indicazioni che il CNPI considera quanto meno di incerta valenza giuridica) non circostanziano la questione e con l'impianto centrato sulla *"trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze"* rischiano di fare sempre più disuguaglianza.

Il D.Lgs. 226/2005 relativo alle norme generali sull'istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni del Secondo Ciclo di Istruzione (Sistema dei Licei e dell'Istruzione e della For-

mazione Professionale) prevede solo il rimando alle garanzie offerte dalla legge n. 104/1992.

Premessa

Il CNPI ritiene che l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei soggetti in situazione di handicap sia un tema che richiede azioni concrete ed un intervento integrato tra diverse responsabilità istituzionali, ferma la responsabilità di ciascuna scuola di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, abbiano servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze e perseguire l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili.

Il CNPI in merito alla pianificazione delle azioni rivolte a persone in situazione di handicap, comprese quelle che si riferiscono all'integrazione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado, ritiene sia necessario fare costante riferimento:

- al principio di uguaglianza dettato dall'art. 3 della nostra Carta Costituzionale. Le istituzioni della Repubblica hanno tutte il dovere di *"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana"*. Conseguentemente diritto allo studio (art. 34), alla salute (art. 32), all'educazione (artt. 30 e 38), all'assistenza ed all'avviamento professionale (art. 38) e al lavoro (art. 4) devono trovare operatori scolastici e sanitari e servizi sociali corresponsabilità nei confronti dell'alunno diversamente abile e della sua famiglia che va supportata dalle medesime istituzioni (art. 31);
- alla Legge quadro 104/1992 sui diritti delle persone in situazione di disabilità, punto di riferimento essenziale per ogni attività di supporto dell'integrazione scolastica;
- alla Legge 328/2000, parametro di riferimento, anche alla luce delle modifiche normative che hanno precisato le competenze e le responsabilità dei diversi soggetti istituzionali per l'integrazione scolastica delle persone disabili, per la realizzazione di un sistema integrato di interventi;
- al D.P.R. 275/1999, che con l'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e gestionale delle istituzioni scolastiche, garantisce flessibilità ed individualizzazione dei percorsi formativi più idonei in relazione alle disabilità presenti nell'ambiente scolastico;
- al D.Lgs. 112/1998 (art. 139), che ha conferito compiti e funzioni al sistema dei governi territoriali, anche in materia di istruzione, in particolare per quanto attiene l'organizzazione dei *"servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni in situazione di handicap"*.

Lo schema di regolamento di cui alla bozza del d.P.C.M., era stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato nell'ottobre del 2003 (quasi ad un anno dalla sua previsione definita con la legge 289/2002) senza il corredo del concerto del Ministro della salute né del parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Solo nell'agosto del 2005 il MIUR ha provveduto a trasmettere al Consiglio di Stato, a 20 mesi dalla previsione di un nuovo regolamento, l'atto col quale nella seduta del 16 giugno 2005 la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa sul provvedimento.

Dopo aver acquisito anche il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 agosto 2005, il provvedimento è stato sottoposto al parere delle Commissioni Parlamentari competenti che si sono espresse in merito in data 9 novembre 2005.

Il tempo trascorso dall'emanazione della legge finanziaria per il 2003 (la n. 289/2002) ad oggi senza realizzare la definizione di un nuovo regolamento per l'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap è paradigma di una situazione complessa che si sta misurando con la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione e la diversa ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, ma anche di rapporti ed interlocuzioni con Organizzazioni ed Associazioni che rappresentano e si fanno carico dei diritti e delle rivendicazioni delle persone diversamente abili.

La Conferenza Unificata Stato-Regioni, non a caso, ha espresso il proprio parere favorevole ricorrendo alla procedura di cui all'art. 8, comma 6 della Legge 131 del 2003, che permette la stipula di intesa per il *"conseguimento di obiettivi comuni"*. Preliminarmente, infatti, le Regioni, pur esprimendosi favorevolmente sul contenuto del provvedimento, non condividevano la scelta della veste giuridica del provvedimento e ritenendo l'integrazione sociale degli alunni portatori di handicap materia di competenza concorrente non riconoscevano allo Stato alcun potere regolamentare.

Sulla questione era intervenuto il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio che ha formalmente sostenuto l'insussistenza di una questione di competenze in quanto riteneva che la materia rientrasse nell'ambito degli interventi per la *"tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali"*, di competenza, quindi, dello Stato e la Conferenza Unificata aveva, poi, scelto di accordare il proprio parere favorevole utilizzando lo strumento della stipula di intesa per il *"conseguimento di obiettivi comuni"*.

L'autorevole parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 29 agosto 2005, sulla questione di competenze tra Stato e Regioni per questa materia, ricorda che *"i principi fondamentali della legislazione concorrente possono essere obiettivamente dedotti dalla legislazione vigente, con riferimenti ai principi costituzionali ai quali danno attuazione"* (cfr. Legge 104/1992) e che da questa consapevolezza scaturiscono (devono scaturire) livelli essenziali di prestazioni per l'attuazione dei diritti civili e sociali delle persone con handicap, *"rispetto ai quali lo Stato mantiene il potere regolamentare"*.

Tra i *"livelli essenziali di prestazione"* il Consiglio di Stato annovera *"le modalità di individuazione dei soggetti con handicap (che) segnano il confine sostanziale tra gli aventi diritto o meno alle prestazioni, confine che non può patire differenze sull'intero territorio nazionale, perché da tali differenze potrebbe scaturire un diverso trattamento di persone affette dal medesimo handicap"*. E aggiunge *"si deve ritenere che lo stesso accertamento costituisca ... una prestazione resa dall'organizzazione sociale per garantire loro l'attuazione dei diritti fondamentali della persona umana (mobilità, istruzione, lavoro, formazione). E tale prestazione ... non può essere diversa da Regione a Regione, ma deve essere ovunque identica ed ancorata agli stessi parametri obiettivi. Solo l'identità della procedura garantisce che non vi siano livelli diversi di riconoscimento dell'handicap"*.

Il CNPI assume le considerazioni e le indicazioni del Consiglio di Stato quali punto di riferimento importante per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti ed auspica che la risoluzione adottata dalla Conferenza Unificata segni un percorso di piena e reale collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali.

Le osservazioni, invece, delle Associazioni e delle Organizzazioni, comprese quelle del personale docente, che rappresentano e si fanno carico dei diritti e delle rivendicazioni delle persone diversamente abili hanno centrato l'attenzione sugli aspetti e sulle presta-

zioni assistenziali direttamente connesse con l'integrazione scolastica, sottolineando la necessità di una precoce individuazione e certificazione in modo da mettere le diverse istituzioni nelle condizioni di garantire immediatamente le prestazioni rivolte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, prevedendo l'assegnazione di insegnanti di sostegno, di altre figure specialistiche come gli assistenti alla comunicazione e all'autonomia, l'individuazione –all'interno della scuola- degli assistenti all'igiene, l'assegnazione da parte degli Enti Locali del trasporto, l'assegnazione di fondi per l'acquisto di materiali ed ausili, la composizione delle classi, ...

Il CNPI, inoltre, rileva le forti preoccupazioni per una discontinuità nella presenza di insegnanti di sostegno, considerata l'aumentata precarizzazione del personale, e per manovre di riduzione dello stesso personale che comporta la diminuzione delle possibilità offerte alle istituzioni scolastiche per affrontare, con strumenti e risorse adeguate, i bisogni educativi degli studenti più in difficoltà e maggiormente bisognosi di interventi adeguati.

In questo contesto la nota ministeriale, indirizzata nel luglio scorso ai Direttori degli USR (prot. 4798/A4a del 27-7-2005), sull'attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche, di là delle intenzioni, dei consigli, delle considerazioni didattiche è lontana dalla realtà che ha tristemente registrato una drastica riduzione di classi, di docenti di sostegno e di collaboratori scolastici.

Nel merito

Entrando nel merito del documento, Il CNPI rileva positivamente come all'**art. 1** l'accoglimento del suggerimento avanzato dalla Conferenza Unificata di non restringere le finalità dell'accertamento alla sola integrazione scolastica segni **un cambiamento sostanziale nelle procedure sino ad ora adottate**. Il disposto di cui all'art. 35, comma 7 della legge n. 289/2002 , al quale il regolamento dà attuazione, finalizzava la procedura alla sola attivazione delle attività di sostegno nella scuola. Certamente la semplificazione procedurale porta ad un risparmio di costi sia economici per le Aziende preposte, che morali –e questi sono molto più importanti- per la persona in situazione di handicap che non sarà continuamente stressata da reiterate procedure certificative oltre una maggiore responsabilizzazione dei soggetti e delle istituzioni coinvolti. Con la scelta di espungere il richiamo esplicito della finalizzazione dell'atto, non si dovranno più prevedere accertamenti diversi per accertare la medesima situazione di handicap a seconda del tipo di assistenza o integrazione da assicurare e, nel rispetto di quanto già previsto dalla Legge 104/1992, da un unico accertamento dovranno scaturire tutte le provvidenze previste.

Quanto all'**art. 2** Il CNPI rileva come venga positivamente:

- **riconfermata, ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale**, responsabilizzandoli, **l'avvio di tutta la procedura** con la richiesta documentata di accertamento collegiale per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap;
- **indicato in modo chiaro il soggetto deputato agli accertamenti** superando le ambiguità della precedente normativa che aveva mantenuto distinte, creando confusione, le certificazioni ai fini del sostegno scolastico da quelle previste per altre provvidenze;
- **introdotto un verbale**, sottoscritto dai componenti il collegio, **di certificazione, avendo a riferimento le classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità**, della situazione di handicap, con l'eventuale indicazione della situazione di gravità (cfr. art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/1992);

- **prevista la redazione**, a cura dell'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione nonché da operatori sociali (cfr. art. 3, comma 2, del d.P.R. 24 febbraio 1994, **della diagnosi funzionale secondo i criteri previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (ICF)**.

A questo proposito Il CNPI ritiene che debba essere espunto, non individuando nel corpo del comma ulteriori criteri di riferimento, il termine "*anche*" dal comma 3 dell'art. 2 dello schema di Regolamento e che si debba **promuovere un percorso di consapevolezza dello strumento ICF** (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) che si pone come **strumento per classificare**, non le persone, ma **le caratteristiche della salute delle persone all'interno del contesto** delle individuali situazioni di vita e degli impatti ambientali. **L'ICF rappresenta una nuova *vision*, non solo culturale, dell'handicap** e superando gli indicatori tradizionali, basati sulle "*incapacità*", porta al centro dell'attenzione, le "*positività*", la vita e la maniera in cui le persone vivono, anche con le loro patologie, e migliorano le loro condizioni di vita per avere un'esistenza produttiva ed arricchente. **Una diversa focalizzazione che merita attenzione nei processi di formazione del personale della scuola**, nella pratica medica, nella cura della legislazione, negli interventi di politica sociale e sanitaria per migliorare i trattamenti, l'accesso alle cure, il rispetto dei diritti delle persone e dei gruppi;

- **precisato il percorso di consegna del verbale di accertamento e della diagnosi funzionale, dalla famiglia all'istituzione scolastica presso cui l'alunno viene iscritto, come "*percorso di corresponsabilità*"** per l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Relativamente all'**art. 3**, che detta norme per l'attivazione delle forme di sostegno, stabilendo che, concluso l'accertamento e definita la diagnosi funzionale, vengano redatti il profilo dinamico-funzionale nonché il piano educativo individualizzato, Il CNPI **rileva come a fronte della prescrittività del compito attribuito** ai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, del dPR 24 febbraio 1994 (operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno) che "*in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individualizzazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno*" **non corrisponda analoga prescrittività per le istituzioni interessate** (scuola, USR, MIUR, EE.LL., ASL) **per rendere possibile con atti concreti** (attribuzione di risorse, di posti di insegnamento, di collaboratori, di facilitatori, ...) **quanto richiesto dagli operatori e dal personale docente indicati**, considerato –tra l'altro- che anche la recente giurisprudenza riafferma la necessità di rispettare le scelte degli organismi preposti all'indicazione delle risorse da assicurare.

Il CNPI, **al fine di garantire che sul territorio nazionale si realizzino in maniera uniforme gli interventi a sostegno degli alunni in situazione di handicap ritiene che debbano essere previste forme di corrispondenza automatica tra le richieste avanzate in ordine all'indicazione del numero di ore di sostegno e l'attribuzione del personale docente necessarie senza alcun passaggio censorio**, che risulterebbe una de-responsabilizzante forma di controllo, da parte dei diversi livelli amministrativi scolastici.

Parimenti, pur comprendendone le ragioni, Il CNPI ritiene che la scelta di espungere dal testo sottoposto al parere delle Regioni il riferimento all'individuazione del monte ore di assistenza ritenute necessarie e poste a carico degli EE.LL., sia foriera di **possibili pericolose differenziazioni tra i diversi territori**. Anche il ricorso all'attivazione di "*opportune*

intese in materia tra gli enti locali e le singole istituzioni scolastiche ...”(cfr. parere del Consiglio di Stato) non può risolvere la questione di un trattamento sperequante collegato alla collocazione geografica, alla capacità economica o alla sensibilità sociale dei singoli Enti Locali.

Infine sull'**art. 4**, che conferma al Direttore dell'USR l'atto autorizzativo per l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni (1 a 138) a norma dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sulla base della certificazione attestante la particolare gravità rilasciata dalle commissioni ASL competenti, Il CNPI **rileva un possibile conflitto di competenza, tra il soggetto certificante ed il responsabile amministrativo, che non permette di realizzare tutti gli interventi definiti e programmati dai diversi soggetti responsabilmente individuati ed impegnati** nelle procedure di accertamento e definizione degli interventi così come risulta dagli articoli dello schema di regolamento.

Ancora una volta **il provvedimento assumerebbe una connotazione meramente economicistica** al di là di ogni pretesa di intervento formativo e di integrazione sociale e scolastica.

Conclusivamente Il CNPI ritiene che lo schema di regolamento, di cui all'art. 35, comma 7 della legge n. 289/2002,

assume valenze positive quando

- prevede accertamenti obbligatoriamente di carattere collegiale;
- richiama criteri uniformi per tutto il territorio nazionale in tema di Certificazione e di Diagnosi Funzionale, ricorrendo ai riferimenti internazionali fissati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, costituiti nel primo caso dall'ICD-10 (1996) e nel secondo anche all'ICF (2002);
- responsabilizza i diversi soggetti (dalla famiglia alle istituzioni) nel percorso/processo di integrazione sociale;
- stabilisce che i soggetti preposti alla formulazione del piano educativo individualizzato elaborino proposte relativamente all'individuazione delle risorse necessarie indicando il numero delle ore di sostegno ;

mentre precostituisce ancora situazioni di disparità quando

- non prevede azioni coerenti, conseguenti e semplici per assicurare l'organico necessario secondo le indicazioni orarie definite dagli organismi preposti. Una ulteriore stratificazione di norme che non semplifica le procedure e non garantisce il riconoscimento integrale del lavoro certificativo dei soggetti competenti;
- introduce elementi di discrezionalità sull'accertamento della situazione di gravità rilasciata da soggetti competenti prevedendo la facoltà degli USR di autorizzare l'attivazione di ulteriori posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti alunni ex art. 35, comma 7 della legge 289/2002;
- tace sulle prestazioni assistenziali a carico degli EE.LL., un silenzio che porta a risoluzioni sperequanti nonostante l'assistenza sia *"il presupposto che consente l'integrazione scolastica"* (cfr. parere Consiglio di Stato);
- non precisa i tempi di consegna della certificazione e della diagnosi funzionale all'istituzione scolastica per l'adozione dei provvedimenti conseguenti considerato che i soggetti di cui all'art. 12, comma 5 della legge 104/1992 sono tenuti a defini-

re il piano educativo individualizzato entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalle legge 20 agosto 2001, n. 333.

Infine il CNPI ritiene che il provvedimento non possa considerarsi esaustivo circa gli interventi da porre in essere per garantire la piena integrazione di tutti gli alunni.

Gli alunni in situazione di disagio sociale non sono certamente annoverabili tra e con gli alunni in situazione di handicap, tuttavia la loro condizione reclama interventi di sostegno per un approccio all'esperienza scolastica e allo studio più consono alla loro situazione.

Il CNPI segnala che ha prodotto una nota, che si allega in copia, in quanto, sino al perfezionamento del D.P.C.M. concernente il "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289" [1] che modifica l'attuale sistema di certificazione dell'handicap a fini scolastici, rimane in vigore la disciplina fissata dall'Atto di Indirizzo del 1994 (d.P.R. 24 febbraio 1994).

La nota fa sinteticamente il punto sull'attuale procedura offrendo al contempo la possibilità di consultare la normativa essenziale di riferimento.

IL SEGRETARIO

Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE

Mario Guglietti

ALLEGATO

Sino al perfezionamento del d.P.C.M. concernente "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289" [1] che modifica l'attuale sistema di certificazione dell'handicap a fini scolastici, rimane in vigore la disciplina fissata dall'Atto di Indirizzo del 1994 (d.P.R. 24 febbraio 1994).

Le note che seguono vogliono fare sinteticamente il punto sull'attuale procedura offrendo al contempo la possibilità di consultare la normativa essenziale di riferimento.

La procedura certificativa dello stato di persona portatrice di handicap oggi

L'accertamento dello stato di persona portatrice di handicap viene effettuato da parte *"di uno specialista o di uno psicologo in servizio presso l'Azienda sanitaria"*, come previsto dall'art. 2 dell'Atto di Indirizzo e Coordinamento (d.P.R. 24 febbraio 1994) [2], cercando di avviare anche un coinvolgimento della famiglia.

Si tratta di una procedura in grado di individuare il/la bambino/a che presenta difficoltà di autonomia e di relazione, e permette di predisporre la certificazione di base per usufruire delle provvidenze previste dalle disposizioni di legge e per supportare il percorso scolastico sin dalla Scuola dell'Infanzia attraverso interventi individualizzati (Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, Programmazione didattica ed educativa individualizzata), insegnanti di sostegno specializzati a carico dello Stato, eventuale personale per l'assistenza di base, a carico dello Stato, ed assistenti all'autonomia ed alla comunicazione, a carico del Comune.

Sulla base della certificazione l'Unità Multidisciplinare, prevista dall'art. 3 dell'Atto di Indirizzo [3] (composta dallo specialista della patologia invalidante, dal neuropsichiatra infantile, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso l'A.S.L.) redige, ai fini scolastici, la Diagnosi Funzionale, cioè la *"descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno handicappato"*, che contiene *"l'anamnesi familiare, gli aspetti clinici (anamnesi fisiologica e patologica, diagnosi clinica), gli aspetti psicosociali (area cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica, autonomia)"*.

Il gruppo di lavoro misto composto dall'Unità Multidisciplinare dell'ASL, dai docenti curricolari, dal docente di sostegno e dai genitori dell'alunno, sulla base della Diagnosi Funzionale, redige, *"dopo un primo periodo di inserimento scolastico"*, il Profilo Dinamico Funzionale che costituisce *"la descrizione delle difficoltà e dello sviluppo potenziale dell'alunno nei tempi brevi (sei mesi) e medi (due anni)"* (d.P.R. 24.02.1994, art. 4)[4]. I contenuti del Profilo Dinamico Funzionale devono riguardare *"l'asse cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, l'autonomia, l'apprendimento"*.

Il profilo dinamico funzionale è soggetto a verifiche in media ogni biennio (*"alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, della seconda media, del biennio e del quarto anno superiore"*) e al suo aggiornamento *"alla fine della scuola elementare, media e durante la scuola secondaria superiore"*. Il profilo dinamico funzionale è la base per la redazione del Piano Educativo Individualizzato/Personalizzato, cioè *"il documento nel qua-*

le vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica" (d.P.R. 24.02.1994, articolo 5) [5], è redatto a cura del Gruppo di Lavoro dedicato al singolo alunno, costituito dagli insegnanti curricolari, dal docente di sostegno, dai genitori dell'alunno, dagli operatori impegnati nel caso concreto per conto dell'ASL e del Comune, ed ogni altro professionista coinvolto direttamente. Costituisce un impegno da porsi all'inizio di ciascun anno scolastico e deve coordinare i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, ed integrare le attività scolastiche ed extrascolastiche ai fini dell'integrazione. Conseguentemente Programmazione didattica ed educativa individualizzata (di competenza dei docenti di classe e di quello di sostegno), ed il POF sono organizzati, articolati e sviluppati in modo da prevedere la costruzione e la realizzazione di percorsi individualizzati di apprendimento.

Relativamente ai docenti

Per rendere effettivo il diritto all'integrazione dell'alunno la normativa prevede, sin dalla legge n. 517/1977, l'impiego di docenti specializzati, assistenti educativi di supporto all'autonomia ed alla comunicazione [6] [7] ed i collaboratori scolastici. La legge n. 104/92 (art. 13) [9] costituisce la fonte vigente sia in merito alle risorse da utilizzare in campo didattico (i docenti), sia sul fronte dell'assistenza (gli assistenti educativi a carico degli EE.LL. sulla base della legge n. 328/00), mentre la responsabilità dei collaboratori scolastici statali è stata introdotta dal CCNL Scuola 1995 e precisata, con riferimento all'assistenza di base intesa come *"ausilio materiale per l'accesso, l'uscita e lo spostamento nei locali scolastici, per l'uso dei servizi igienici e la cura dell'igiene personale"*, con il CCNL Scuola 2003[13] [14].

Ai docenti di classe compete una responsabilità diretta nei confronti dell'alunno con handicap, per garantire la cura del percorso didattico individualizzato e l'effettiva integrazione dell'alunno nella classe; essi devono inoltre realizzare un'effettiva integrazione professionale con l'insegnante di sostegno, che, assumendo la contitolarità della classe, oltre ai compiti di coordinamento e di diretto intervento con l'alunno, è corresponsabile delle azioni predisposte per la generalità degli allievi e partecipa a pieno titolo alle attività di programmazione e di valutazione per tutti gli alunni della classe (art. 315 TU [15], art. 10 O.M. n. 80/95, art.13 O.M. n. 266/97 e succ.).

Le risorse umane aggiuntive (docente di sostegno ed eventuali assistenti educativi) vengono assegnati all'Istituto rispettivamente dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) e dal Comune, sulla base delle esigenze emergenti dal PEI; non è prevista invece nessuna assegnazione aggiuntiva di collaboratori scolastici da parte dell'USR.

Con specifico riferimento agli insegnanti di sostegno la Legge -Finanziaria per il 1998- n. 449/1997 (art. 40, comma 3) [16] ha fissato, nell'ambito dell'organico provinciale, la quota di un insegnante specializzato *"per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia"*, fatta salva la facoltà per il Direttore Generale dell'USR di autorizzare la stipula di contratti a tempo determinato per l'assunzione di docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138 alunni (Legge -Finanziaria per il 2003- n. 289/2002, art. 35, comma 7) [1] in presenza di handicap particolarmente gravi o per nuove certificazioni.

L'assegnazione quantitativa dei docenti di sostegno avviene sulla base dell'art.41 del D.M. n. 331/1998 [18], che richiede all'USR di considerare il *"progetto educativo individuale"*, unitamente alla Diagnosi Funzionale (*"bisogni, strategie in rapporto alle risorse complessive della scuola, con previsione programmata della riduzione motivata dell'impiego dell'insegnante di sostegno"*) ... *"evitando l'assegnazione automatica, di anno in anno, della"*

medesima entità di sostegno"), tenendo conto "dell'organizzazione didattica di ciascuna scuola", "della necessità di interventi precoci" e "della priorità da attribuire ai progetti caratterizzati dall'interazione scuola-lavoro".

Il D.M. n. 141/1999 [19], sostitutivo dell'art. 10 del D.M. n. 331/1998 [17], relativo a tutti gli ordini di scuola, prevede, in presenza di un alunno con handicap, un numero massimo di alunni per classe oscillante tra 20 e 25, da stabilirsi in ogni singolo caso tenendo conto della gravità dell'handicap, delle situazioni soggettive dell'alunno, nonché delle condizioni organizzative e delle risorse professionali esistenti in ciascuna scuola. La necessità della riduzione numerica a 20 alunni deve essere esplicitata e motivata in rapporto alle esigenze formative dell'alunno ed il progetto articolato d'integrazione deve definire espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, nonché da altro personale della scuola stessa. Ogni classe può accogliere, normalmente, un solo alunno disabile e comunque non più di due, se non gravi e solo in casi residuali.

Organizzazione, ruoli e responsabilità

Nel sistema vigente l'assistenza di base nell'istituzione scolastica è attività connessa con quella educativa e didattica per concorrere all'integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che coinvolga tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo definito nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) che si colloca, ai sensi del DPR 275/1999 all'interno del Piano dell'Offerta Formativa (POF) che, tra l'altro, indica criteri e modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie, richiamando le connesse responsabilità istituzionali per mettere in campo processi di integrazione di ciascun alunno disabile frequentante la scuola stessa.

A proposito di personale vanno ancora citate le competenze del gruppo di lavoro per l'handicap (GLH), incardinato presso ciascun USR, composto esclusivamente da personale scolastico, con funzioni tecnico-professionali (CC.MM. n. 227/1975 [20], n. 216/1977 [21] e D.M. n. 122/1994), per l'istruttoria delle assegnazioni di personale di competenza dell'USR.

Infine occorre richiamare lo strumento giuridico operativo per facilitare l'intesa e l'assolvimento, da parte delle varie istituzioni, dei compiti specifici: l'Accordo di Programma (Legge n. 142/1990 [22], art. 27; Legge n. 104/92, artt. 13, 39 e 40 [9] [10] [11]; D.l. 9.07.1992 [23]) che definisce, a livello regionale, provinciale, comunale, le funzioni della Scuola e delle Istituzioni che interagiscono con essa per l'attuazione del processo d'integrazione. Esso è finalizzato alla *"programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive"* prevedendo gli obiettivi, le modalità, gli interventi finanziari, le risorse disponibili e i compiti di ciascun ente sottoscrittore.

[1] art. 35, 7 Legge 27 dicembre 2002, n. 289

7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[2] art. 2 DPR 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e Coordinamento)

1. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli artt. 12 e 13 della Legge n. 104/1992, provvede lo specialista, su segnalazione dei servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.

[3] art. 3, 2 DPR 24 febbraio 1994 (Atto di Indirizzo e Coordinamento)

1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

a) i dati anagrafici del soggetto;

b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).

3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:

a) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-

psicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o reperite, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative:

b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzione dell'infirmità indicando la previsione dell'evoluzione naturale.

4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:

a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;

b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;

c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;

d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;

e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;

f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale;

g) autonomia personale e sociale.

5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "A" al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta informa conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.

[4] art. 4 DPR 24 febbraio 1994 (Atto di Indirizzo e Coordinamento)

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della Legge n. 104/1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:

a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività;

b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:

b1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione: ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di svi-

luppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;

b2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;

b3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;

b4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;

b5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;

b6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassi semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;

b7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettuale e all'organizzazione spazio-temporale;

b8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;

b9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età prescolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).

4. In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della Legge n. 104/1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

5. Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta dalla unità multidisciplinare della unità sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "B" al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda, sarà, inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno.

[5] art. 5, 2 DPR 24 febbraio 1994 (Atto di Indirizzo e Coordinamento)

1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'inse-

gnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.

4. Nella definizione del P.E.I. i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

[6] art. 2 Legge 4 agosto 1977, n. 517

Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della Legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

[7] art. 7 Legge 4 agosto 1977, n. 517

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli **alunni portatori di handicaps** da realizzare mediante la **utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in ser-**

vizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni.

In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'art. 3 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dall'art. 11 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e dall'art. 12 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite .

[8] art.12 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Diritto all'educazione e all'istruzione

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della P.I. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupe-

ro, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della Sanità e del Lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazione di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

[9] art.13 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360 (1), e 4 agosto 1977, n. 517 (2), e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della P.I., d'intesa con i ministri degli Affari sociali e della Sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

- c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
- d) l'attribuzione, con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
- e) la sperimentazione di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
- 6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.

[10] art.39 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Compiti delle regioni

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:
- a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
- b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture

prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'art. 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;

l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia .

[11] art.40 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Compiti dei comuni
--

1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di

segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme di decentramento previste dallo status stesso.

[12] art.14 Legge 8 novembre 2000, n. 328 – Progetti individuali per le persone disabili

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

[13] Tabella A CCNL Scuola 2003-2005 -Profili di area del personale ATA (introdotta dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)

Area A

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

[14] Art. 47 CCNL 2003-2005 – Compiti del personale ATA (art. 32 del CCNL 26-5-1999)

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono

quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99.

Esse verranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso.

[15] Art. 315 D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 – Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

"3. I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42 comma 6, lettera h), della stessa legge." (1)

4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

[16] Art. 40 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 – Personale della scuola

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997, ferma restando la

dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999 (1). Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalità di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private (2).

2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati all'1 settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicu-

rando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia.

6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.

8. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

11. È estesa all'anno scolastico 1998-1999 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonché delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

[17] Art. 10 DM 24 luglio 1998, N. 331 - Classi con alunni in situazione di handicap

1. Per garantire la massima possibile efficacia nel processo di integrazione scolastica le classi che accolgono alunni in situazione di handicap (comprese le sezioni di scuola materna) possono essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell'organizzazione complessiva della scuola, con riguardo alle attività formative previste e alle risorse di personale, sia della natura dell'handicap e delle condizioni soggettive del singolo alunno, nonché degli obiettivi e della metodologia prevista dal piano educativo individualizzato.

2. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani educativi individualizzati, con riguardo anche alle condizioni organizzative delle singole scuole e alle risorse professionali disponibili.

[18] Art. 41 DM 24 luglio 1998, N. 331- Assegnazione definitiva dei posti per le attività di sostegno alle scuole

1. L'assegnazione definitiva alle singole istituzioni scolastiche dei posti di sostegno, salvo il disposto dell'art. 42, è effettuata dal Provveditore agli studi, sulla base delle proposte dal gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica (GLH), tenendo conto:

a) del progetto educativo individuale, presentato dalla scuola di riferimento, contenente indicazioni:

- sui bisogni formativi dei singoli alunni in situazione di handicap;

- sulle strategie che si intendono attivare per sviluppare le potenzialità presenti o residue, in rapporto alle risorse complessive della scuola;

- sulle modalità di verifica degli obiettivi individuali per il progetto di integrazione o di vita, con previsione programmata della riduzione motivata dell'impiego dell'insegnante di sostegno;

b) della diagnosi funzionale attestante il livello di gravità dell'alunno in situazione di handicap, in rapporto alla sua scolarizzazione, e dei cambiamenti avvenuti attraverso il processo di integrazione, evitando l'assegnazione automatica, di anno in anno, della medesima entità del sostegno ritenuto necessario, nel primo anno di scolarizzazione, dalla diagnosi funzionale iniziale;

c) dell'organizzazione didattica di ciascuna scuola, con riguardo alla durata del tempo scolastico e alle attività didattiche programmate per la classe in cui è inserito l'alunno in situazione di handicap, al fine di consentire la valutazione ponderata delle risorse professionali necessarie;

d) della corrispondenza, nella maggior misura possibile, tra le competenze disciplinari ed esperienze professionali dei docenti da assegnare ad istituzioni secondarie superiori e gli obiettivi formativi del progetto di vita di ciascun alunno;

e) della necessità d'interventi precoci o di prevenzione nel grado iniziale della scolarità;

f) della priorità da attribuire, nelle scuole secondarie superiori ai progetti caratterizzati dall'interazione scuola-lavoro, definendo anche le competenze disciplinari utili ad individuare gli insegnanti di sostegno.

2. Con l'assegnazione dei posti così effettuata può essere modificata la ripartizione tra gradi di scuole, attuata ai sensi degli articoli 38, 39 e 40, in relazione alle diverse situazioni specifiche.

[19] Art. 1 D.M. 3 giugno 1999, n. 141 - Formazione classi con alunni in situazione di handicap

L'art. 10 del D.M. 24 luglio 1998, n. 331 è sostituito dal seguente:

Art. 10.- 1. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.

2. La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all'esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.

3. In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, (tenendo conto, peraltro,) previa valutazione della gravità dell'handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, (nonché delle) unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.

4. Ai fini previsti dal comma 1, dell'art. 40 della legge n. 449/98, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive del personale docente ai sensi del comma 12 dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Per la formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle norme concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e l'assegnazione dei docenti

per il sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e 43, si avvale dei seguenti organismi:

a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione del piano provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in volta interessate.

b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi, per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

[20] C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475, (Ufficio Studi e Programmazione).- Interventi a favore degli alunni handicappati.

Premessa

Sulla scorta delle indicazioni emerse dalle analisi ed elaborazioni recentemente svolte sui vari problemi educativi e scolastici degli alunni handicappati, in uniformità ad analoghi criteri seguiti dal legislatore con riguardo ai mutilati ed invalidi civili (art. 28 Legge 30 marzo 1971, n. 118), si è ritenuto di proporre l'adozione di misure e modalità organizzative utili e applicabili per facilitare, per quanto possibile, un sempre più ampio inserimento di detti alunni nelle scuole aperte a tutti gli allievi. Tale obiettivo - che non è incompatibile con la necessaria continuità dell'opera degli istituti speciali e delle strutture specializzate oggi esistenti - sarà reso possibile dalla stessa trasformazione e dal rinnovamento delle scuole comuni, che dovranno essere progressivamente messe in grado di accogliere anche i discenti che, nell'età dell'obbligo scolastico, presentino particolari difficoltà di apprendimento e di adattamento.

Non ci si nasconde la complessità e la gravità dei problemi di natura strutturale ed organizzativa da risolvere, per conseguire risultati apprezzabili, nell'azione volta all'integrazione scolastica e sociale dei suddetti allievi, ma, proprio per questo vanno studiati tempi e forme concreti di interventi significativi, sui quali occorrerà richiamare l'attenzione e cercare il consenso degli organi collegiali di governo delle istituzioni scolastiche, per l'alto valore democratico che l'integrazione scolastica degli alunni handicappati riveste. Integrazione che richiede certamente un nuovo modo di essere della scuola - come sottolinea una sezione, qui allegata, del documento conclusivo di una Commissione di esperti che ha affrontato la tematica in oggetto - ma che sollecita e impone anche decisioni graduali e coerenti sul piano dell'azione amministrativa.

Anche in questa materia il distretto scolastico, con la determinazione sul piano del territorio dei bisogni formativi, potrà costituire la condizione di più agevole superamento delle difficoltà di cui si è detto. La dimensione territoriale dovrà, quindi, essere sin da ora considerata, per misurare la validità del programma che qui di seguito si espone.

1) Raggruppamenti di scuole

In ciascuna Provincia le SS.LL. individueranno, nell'ambito territoriale che le coinvolga per competenza, uno o due gruppi di scuole - per le province più grandi si può pensare anche a più di due gruppi - presso le quali promuovere le forme organizzative che si indicano.

Tali gruppi, costituiti da una scuola materna, una scuola elementare e una scuola media dovranno essere individuati considerando come parametri ottimali un minimo di tre sezioni per la scuola materna, un minimo di dieci classi (con una punta possibilmente non superiore alle quindici) per la scuola elementare, un minimo di nove classi (con una punta possibilmente non superiore alle ventiquattro) per la scuola media.

Le scuole saranno prescelte tenendo conto altresì della necessità che le medesime dispongano di qualche aula in più per prevedibili espansioni e per lo svolgimento di attività speciali ed extracurricolari, di palestra o salone, di apposito locale per il servizio medico e di sufficiente spazio all'aperto. Naturalmente, gli accessi agli edifici e alle aule non dovranno presentare impedimenti rilevanti per gli alunni che abbiano difficoltà motorie.

II) Reperimento e inserimento degli allievi

Presso le dette scuole dovrà essere attuato l'inserimento di allievi aventi disturbi o difetti fisici, psichici o sensoriali, compresi nella giurisdizione territoriale delle altre scuole, che non le frequentino per vari handicaps oppure che siano inseriti in scuole speciali o in classi sperimentali (ex differenziali), o siano ancora ricoverati in istituti funzionanti altrove.

L'inserimento dei soggetti reperiti, in un primo avvio sperimentale, dovrà essere graduale, realizzato anche in corso l'anno, con eventuale sdoppiamento di quelle classi o sezioni che, per effetto dell'aggregazione di nuovi iscritti, si rivelassero troppo numerose.

Si reputa pedagogicamente e didatticamente opportuno non superare di norma i venti allievi per classe o per sezione di scuola materna.

Le tre scuole dovranno poter disporre di una o più équipes (a seconda del numero delle classi o sezioni) per il reperimento degli allievi, per l'esame dei casi e per l'assistenza psico-socio-pedagogica. Il servizio dovrebbe poter essere svolto dalle stesse équipes per le tre scuole in modo da consentire i necessari collegamenti e omogeneità d'interventi.

Le SS.LL. metteranno a disposizione delle scuole tali servizi stipulando le convenzioni disciplinate dalla Circolare ministeriale n. 191/17 del 19 agosto 1974 Direzione generale istruzione elementare - Direzione generale istruzione secondaria di I grado- Servizio scuola materna, e dalle istruzioni che saranno ulteriormente e prossimamente fornite nell'anno scolastico 1975-76.

Per l'inserimento degli alunni handicappati non si faranno distinzioni di minorazioni purché l'immissione sia possibile e positiva per i soggetti. Non sono neppure da escludersi alcuni minorati della vista e dell'udito sempre che abbiano acquisito un grado di capacità strumentale di comunicazione attiva e passiva con gli altri, tale da consentire loro di fruire in modo pieno dell'attività educativa svolta dai docenti e dall'ambiente scolastico nel suo complesso.

Come si è detto prima, l'inserimento degli allievi in difficoltà nelle scuole comuni dovrà essere favorito dall'opera e dall'impegno dei nuovi organi collegiali di governo delle istituzioni scolastiche. I Consigli d'Istituto e di Circolo, i Consigli di classe o interclasse, svolgeranno certamente un'opera opportuna di sensibilizzazione a favore di una convinta accettazione di fanciulli svantaggiati nella scuola, per ottenere che quest'ultima attui realmente le sue finalità sociali e i principi richiamati nel documento che si unisce.

III) Criteri organizzativi

Questo Ministero disporrà ogni possibile intervento che sia richiesto e che venga ritenuto utile e necessario, in termini di organizzazione di tempo pieno e di disponibilità di sussidi didattici da cui potrà essere chiesta l'acquisizione in relazione a particolari attività formative ed a necessità individuali di qualche soggetto.

A titolo sperimentale, per fini che interessano, in tutte le tre scuole fermi restando gli obblighi di orario di servizio previsti per i docenti, potrà essere consentita una maggiore flessibilità organizzativa in termini di orario giornaliero e settimanale degli allievi e in termini di raggruppamento dei discenti in classi "aperte" o per livelli di apprendimento secondo le proposte che saranno formulate dai corpi docenti e trasmesse dalle SS.LL. a questo Ministero-Ufficio Studi e Programmazione-Ufficio Sperimentale per il Coordinamento delle attività a favore degli alunni handicappati, alle due direzioni generali competenti e al servizio scuola materna.

Il lavoro proposto potrà essere avvalorato dalla disponibilità di dirigenti e di docenti adeguatamente preparati, professionalmente capaci di affrontare le particolari condizioni di la-

voro che saranno determinate dall'inserimento di ragazzi minorati nelle scuole comuni, e motivati a svolgere un lavoro di tanto impegno e delicatezza.

Sulla base delle segnalazioni che le SS.LL. riceveranno dai Presidi e dai Direttori didattici, saranno utilizzati presso le scuole individuate, con priorità, docenti di ruolo e non di ruolo già in servizio presso le scuole nelle quali si pensa di avviare tali iniziative. Qualora non fosse possibile utilizzare questo personale, le SS.LL., d'intesa con il direttore didattico o con il Preside, disporranno l'utilizzazione di docenti di ruolo in servizio presso altre scuole della stessa provincia o conferiranno incarichi a tempo indeterminato a docenti compresi nella graduatoria provinciale e che siano da nominare in relazione al numero dei posti effettivamente disponibili nella provincia. Nel conferimento di detti incarichi verrà data la precedenza a coloro che, all'atto della presentazione della domanda di cui all'annuale ordinanza ministeriale, sul conferimento degli incarichi, abbiano documentato di aver seguito corsi universitari di specializzazione, di avere frequentato corsi o seminari di aggiornamento in materia di educazione speciale organizzati o riconosciuti dall'amministrazione scolastica. A parità di titoli, sarà seguito l'ordine di graduatoria.

IV) Gruppo di lavoro presso i Provveditorati agli Studi

Per affrontare i vari problemi connessi con l'attuazione della proposta illustrata, le SS.LL. costituiranno presso l'Ufficio di Provveditorato un gruppo di lavoro composto almeno da un ispettore tecnico periferico, un preside, un direttore didattico e tre docenti esperti in educazione speciale (uno di scuola materna, uno di scuola elementare, uno di scuola media), con il compito di assistere le SS.LL. nella scelta delle scuole e di seguirne l'attività.

Il gruppo di lavoro vaglierà le proposte dei presidi, dei direttori e dei consigli di istituto e di circolo in ordine alle iniziative per il tempo pieno, ai corsi di sostegno e agli insegnamenti speciali; terrà gli opportuni contatti con le équipes e con le associazioni dei genitori.

Esso accoglierà tutti i dati relativi al funzionamento delle scuole ai risultati via via raggiunti, alle difficoltà incontrate e ne farà oggetto di una relazione finale, nella quale saranno pure espresse osservazioni e proposte per l'eventuale estensione dell'iniziativa ad altre scuole della Provincia.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE DI STUDIO SUI PROBLEMI DEGLI HANDICAPPATI

1. Un nuovo modo di essere della scuola, condizione della piena integrazione scolastica
Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino ed ogni adolescente per favorirne lo sviluppo personale, precisando peraltro che la frequenza di scuole comuni da parte di bambini handicappati non implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni. Lo stesso criterio di valutazione dell'esito scolastico, deve perciò fare riferimento al grado di maturazione raggiunto dall'alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido del voto e della pagella.

Fondamentale è l'affermazione di un più articolato concetto di apprendimento, che valorizzi tutte le forme espressive attraverso le quali l'alunno realizza e sviluppa le proprie potenzialità e che sino ad ora sono state lasciate prevalentemente in ombra.

L'ingresso di nuovi linguaggi nella scuola, se costituisce infatti un arricchimento per tutti, risulta essenziale per gli alunni che non rispondono alle richieste di un lavoro formale, in quanto offre loro reali possibilità di azione e di affermazione.

Si dovrebbe giungere per questa via ad allargare il concetto di apprendimento affinché, accanto ai livelli di intelligenza logico- astrattiva, venga considerata anche l'intelligenza sensorio-motrice e pratica e siano soprattutto tenuti presente i processi di socializzazione.

Questa più articolata esperienza scolastica è possibile solo nella attuazione del "tempo pieno" da intendersi non come somma dei momenti antimeridiano e pomeridiano non co-

ordinati fra di loro, ma come successione organica ed unitaria di diversi momenti educativi programmati e condotti unitariamente dal gruppo degli operatori scolastici (culturale, artistico-espressivo, ricreativo e ludico, aperto anche ad agenti culturali esterni alla scuola, di ricerca e di esperienza personale e di gruppo, di attività socializzante).

In una scuola che, organizzandosi organicamente in forme operative più ricche e più varie di quelle offerte dall'insegnamento tradizionale, offre agli alunni una possibilità di maturazione attraverso una pluralità di linguaggi e di esperienze, è difficile ed artificioso distinguere tra attività "didattiche", da intendersi come insegnamento delle "materie principali", ed attività "integrative" tra l'insegnamento "normale" ed attività di recupero e di sostegno.

Le diverse attività scolastiche non sono di per sé "primarie" o "integrative" "normali" o di "recupero", ma lo diventano quando un progetto didattico le valuta in rapporto al livello di maturazione o alle esigenze di un singolo o di un gruppo.

Di qui la necessità che tutte siano riportate, attraverso una chiara ed univoca interpretazione dei decreti delegati ad una unitaria ed organica impostazione; diversamente, si avrebbe una sovrapposizione di momenti diversi nel tempo scolastico dell'alunno. Il contrasto disorienta l'alunno ed ostacola l'avvio della collaborazione tra gli insegnanti che sarebbe, al contrario, favorita da una programmazione unitaria del tempo scolastico.

La programmazione e la conduzione unitaria della vita scolastica eviterebbe, inoltre, il crearsi nei genitori dell'equivoca distinzione tra "insegnante del mattino", al quale spetta di dare giudizi sulle capacità del figlio, e "l'insegnante del pomeriggio" (educatori, animatori, ecc.) che lo fa giocare.

Si va affermando, inoltre, la tendenza a separare il meno possibile le iniziative di recupero e di sostegno dalla normale attività scolastica, alla cui ricca articolazione si affida il compito di offrire a tutti, nell'ambito dei gruppi comuni, possibilità di azione e di sviluppo. Si cerca in questo modo di non legare i vantaggi dell'intervento individualizzato, agli svantaggi della separazione del gruppo più stimolante degli alunni "normali".

Anche per il sostegno ed il recupero quindi, la ricercata connessione con la normale attività scolastica impedisce di concepire un livello distinto di programmazione e di verifica.

Non ci si nascondono le difficoltà di tradurre, in termini di azione scolastica valida per tutti, l'esigenza di fare operare gli alunni in difficoltà con gli altri. Una vita scolastica perfettamente articolata, nella quale le attività integrative e di recupero non abbiano un posto separato dalla normale azione didattica, può essere ancora, per molte situazioni, più una meta ed un criterio di riferimento nel processo di crescita della scuola che non una piena realizzazione, per le difficoltà legate alla preparazione degli insegnanti ed alle concrete possibilità organizzative che la scuola oggi offre. Si ritiene, tuttavia, indispensabile inserire nella prospettiva di sviluppo della vita scolastica la dimensione dell'integrazione, affinché ad ogni livello di programmazione della scuola a tempo pieno venga adeguatamente affrontato il problema degli alunni in difficoltà.

Tali criteri debbono ritenersi estesi anche alla scuola ordinaria non ancora a tempo pieno, perché rappresentano una struttura operativa che facilita la prevenzione del disadattamento e ne riduce la gravità.

Al contrario, una programmazione duplice riportata ad organi diversi, oltre a costituire una difficoltà ulteriore o gratuita che si aggiunge alle ineliminabili difficoltà legate al costume scolastico, costituisce un incentivo a deviare dalla meta sin dall'inizio.

Risultano infine favorevoli agli alunni in difficoltà altre due caratteristiche della scuola a "tempo pieno": i modi più vari e meno rigidi di organizzare i gruppi di lavoro, superando la struttura rigida delle classi, e la possibilità soprattutto nella scuola elementare di avere rapporti con più insegnanti. Dovrebbe essere possibile in questo contesto, modulare i rapporti interpersonali secondo le necessità di ciascuno (dal rapporto duale al rapporto polivalente) in modo graduale e non rigido.

[21] C.M. 3 agosto 1977, n. 216, prot. n. 3346, (Ufficio Studi e Programmazione).- Iniziative per l'inserimento degli alunni handicappati nelle scuole comuni e attività dei gruppi di lavoro per l'anno scolastico 1977/78.

Introduzione

I dati raccolti negli ultimi due anni, e segnatamente quelli relativi all'anno scolastico 1976/77, attestano che in gran parte delle province sono in atto esperienze positive di inserimento di alunni handicappati nelle scuole comuni (materne, elementari e medie).

Le iniziative, poiché risentono della grande varietà delle condizioni ambientali in cui sono sorte, non sono riconducibili a precisi modelli metodologici ed organizzativi. Tuttavia rappresentano, nel loro insieme un sostanziale contributo non solo alla integrazione degli alunni handicappati, ma anche al processo di innovazione di tutta la scuola.

Questa constatazione suggerisce l'opportunità di non dettare altre norme per l'inserimento nelle strutture scolastiche comuni degli alunni portatori di deficit fisici, psichici e sensoriali, bensì di lasciare ai consigli di circolo e d'istituto ed ai collegi dei docenti l'iniziativa di programmare i piani di inserimento e di adottare le metodologie e gli accorgimenti ritenuti più idonei alla soluzione dei problemi che si prospettano nelle singole situazioni locali.

Si confermano quindi anche per l'anno scolastico 1977/78 le indicazioni contenute nelle C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475 e C.M. n. 228 del 29 agosto 1976, raccomandandone l'adempimento con la flessibilità che i vari casi richiedono.

Là dove le prime esperienze siano state positive e si verifichino le condizioni minime richieste, è consigliabile estendere l'ampiezza dei gruppi di scuole in cui attuare l'integrazione di alunni portatori di handicaps, avendo sempre presente il criterio della territorialità, evitando cioè di realizzare scuole aperte all'integrazione il cui bacino di raccolta degli alunni sia più ampio, o comunque diverso, del proprio territorio normale di giurisdizione.

Da più parti è stato fatto rilevare (e il rilievo è presente anche nella relazione generale degli ispettori tecnici) che i modelli di raggruppamento ipotizzati dalla circ. n. 227 (cioè di gruppi di scuole materne, elementari e medie coincidenti per territorio) sono di difficile realizzazione. Si ritiene che possano essere adottati anche criteri diversi, purché si tenga sempre presente la necessità che l'alunno in difficoltà venga inserito nella scuola comune il più precocemente possibile (scuola materna) e venga agevolato nel passaggio senza traumi attraverso la scuola dell'obbligo (elementare e media).

Naturalmente l'estensione degli inserimenti dovrà essere graduale ed attuarsi mano a mano che sia disponibile quel minimo di strutture e di personale preparato che consenta una adeguata fruizione dell'azione educativa da parte di tutti gli alunni.

Gli apporti degli enti locali, a questo proposito, sono indispensabili per quanto attiene ai servizi assistenziali, medico-specialistici e di riabilitazione e dovranno essere opportunamente sollecitati.

L'esperienza pregressa ha indicato come sia essenziale e preliminare al raggiungimento degli scopi voluti l'opera di sensibilizzazione e di predisposizione del personale docente direttamente o indirettamente coinvolto nell'azione di integrazione scolastica. Opera, ben s'intende, che va svolta evitando forzature conformistiche o spinte puramente emotive.

A tal fine il Ministero ha già promosso iniziative di formazione ed aggiornamento a livello nazionale ed ha in corso di autorizzazione una serie di corsi ed incontri di studio decentrati a livello locale. Ma, anche prescindendo dalla considerazione che l'azione organizzata dal Ministero potrà raggiungere una parte assai esigua del personale docente, resta fondamentale in questo settore l'azione di aggiornamento che gli stessi corpi docenti sapranno

imporsi a livello di circolo e d'istituto e che i Provveditori agli studi dovranno stimolare e coordinare valendosi dell'esperienza e della competenza dei "gruppi di lavoro", costituitisi in ogni provincia, e della collaborazione dei dirigenti scolastici e degli ispettori tecnici. Mentre si confermano, anche per i criteri organizzativi e per l'impiego del personale docente le linee di massima indicate nelle citate C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475 e C.M. n. 228, si lascia ai Provveditori la scelta delle soluzioni ritenute migliori per l'utilizzazione degli insegnanti disponibili per i vari ordini di scuole. In particolare, dovrà essere utilizzato per interventi individualizzati di natura integrativa il personale già in servizio nelle scuole speciali e nelle classi differenziali che si renda disponibile per la contrazione del numero degli alunni delle medesime. Come pure, nell'assegnazione alle scuole del materiale e delle risorse finanziarie, occorrerà aver particolare riguardo a quelle in cui si attua l'integrazione di alunni handicappati.

Relativamente alla Scuola Materna si raccomanda ai Provveditori agli studi di informare preventivamente il Servizio competente nel caso si debba procedere a sdoppiamenti di sezione per effetto dell'inserimento di soggetti handicappati.

Per quanto concerne la scuola elementare, si ritiene che possa essere adottato il criterio di utilizzare un insegnante "di sostegno" per ogni sei alunni handicappati inseriti nelle diverse classi, riducendo tale rapporto al limite di quattro solo nel caso in cui il processo di integrazione richieda particolari forme di intervento da parte dell'insegnante.

Il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali funzionanti presso gli istituti per non vedenti, che dovesse rendersi eventualmente disponibile a seguito dell'integrazione degli alunni non vedenti nella scuola comune, potrà essere utilizzato nel modo seguente:

1) Direttori delle scuole elementari statali per ciechi, appartenenti al ruolo speciale nazionale, di cui alla legge 29 ottobre 1960, n. 1396 : i Provveditori agli studi valuteranno l'opportunità di assegnarli a un circolo didattico e, ove ciò non fosse possibile, di utilizzarli presso gli uffici scolastici provinciali, nei gruppi di lavoro previsti dalla citata C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475, per coordinare le attività intraprese a favore degli alunni non vedenti inseriti nelle scuole comuni.

2) Insegnanti delle scuole elementari statali per ciechi, appartenenti al ruolo speciale provinciale, istituito con legge 26 ottobre 1952, n. 1463: potranno essere utilizzati nell'ambito del Comune di titolarità:

a) nelle classi normali che accolgono alunni non vedenti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 970/1975, dove opereranno in costante collaborazione con gli insegnanti titolari e con l'osservanza dell'orario di cui all'art. 88 del D.P.R. n. 417/1974, per interventi di sostegno e svolgimento di attività didattica differenziata;

b) nei gruppi di lavoro previsti dalla C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475;

c) nelle scuole comuni, per lo svolgimento delle attività integrative previste dall'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, secondo le proprie capacità.

3) Insegnanti delle scuole elementari statali per ciechi appartenenti al ruolo speciale provinciale per l'insegnamento della musica e canto istituito con legge 3 marzo 1960, n. 190 : potranno essere utilizzati presso le scuole elementari comuni, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 820/1971, dove impartiranno l'insegnamento speciale della musica e del canto e potranno svolgere attività integrative secondo le proprie capacità e attitudini.

Per quanto riguarda infine il personale degli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, i direttori degli istituti medesimi comunicheranno ai provveditori agli studi delle rispettive province ed al Ministero (Direlem. - Div. IV) le eventuali disponibilità di personale da utilizzare ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 970/1975, nell'ambito territoriale del comune capoluogo.

Si reputa necessario, infine, chiarire che l'inserimento degli alunni handicappati nelle classi comuni non è di per sé un'attività di sperimentazione, pur se non è da escludere che si possano programmare anche in questo campo sperimentazioni, secondo le procedure dettate dalla C.M. 25 gennaio 1977, n. 27 e, per quanto concerne in particolare l'integrazione scolastica nella scuola media, dalla C.M. 15 aprile 1977, n. 114 .

Nelle esperienze di inserimento di alunni handicappati che hanno conseguito risultati soddisfacenti si è spesso rivelata preziosa l'opera dei "Gruppi di lavoro" istituiti in ogni provincia a seguito della C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475 .

Come è noto il "Gruppo di lavoro" è costituito, di norma, da un ispettore tecnico, un preside, un direttore didattico e tre docenti esperti in educazione speciale (uno di scuola media, uno di scuola elementare ed uno di scuola materna), ai quali si aggiungono i docenti o dirigenti che hanno frequentato i corsi nazionali di formazione e che ancora non ne facciano parte.

Per il prossimo anno scolastico un componente del gruppo, che abbia frequentato i corsi sopraccitati, su proposta del provveditore agli studi, sarà comandato presso il gruppo stesso a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 417/1974.

Il personale comandato, assicurando la continuità della presenza del gruppo presso il Provveditorato agli studi, consentirà così la costituzione di un necessario punto di riferimento per i rapporti di cui il gruppo sarà tramite, in modo particolare, assicurerà la propria specifica competenza nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento.

I componenti del gruppo possono designare tra di loro un coordinatore. Nel caso che, per qualunque motivo, venga a cessare la presenza di un componente, il Provveditore ne cura la sostituzione con altra unità di personale dello stesso ruolo.

Pur rimanendo ferma la composizione del gruppo, alle riunioni dello stesso potranno essere invitati, ove il tema da trattare lo richieda, altri docenti e dirigenti scolastici, esperti, specialisti, operatori assistenziali, rappresentanti degli enti locali, delle famiglie, ecc.

Il gruppo di lavoro ha funzioni consultive nei riguardi del provveditore agli studi in materia di educazione speciale, di integrazione degli alunni handicappati nelle scuole comuni, e di aggiornamento degli insegnanti in tali materie.

Si comporta pertanto quale struttura di servizio, di animazione e di coordinamento fra le scuole e l'Amministrazione.

Pur lasciando a ciascun gruppo ampia libertà di organizzarsi come struttura flessibile, sembra utile indicare qui di seguito linee di azione per un comune orientamento.

I gruppi avranno cura di sviluppare le seguenti attività:

1 - Conoscenza dei fenomeni sul territorio provinciale

- Raccolta di dati sugli alunni portatori di deficit psico-fisici o sensoriali e delle segnalazioni dei casi.

- Ricognizione delle strutture di appoggio, delle caratteristiche degli edifici scolastici e delle risorse messe a disposizione dagli enti locali e da altri enti.

- Consultazioni con gruppi di operatori scolastici ed assistenziali per verificare i dati raccolti.

- Registrazione in termini concreti della disponibilità dei servizi che la Regione e gli Enti locali, ciascuno per propria competenza, potranno e dovranno predisporre per concorrere alla realizzazione dell'integrazione.

- Classificazione, conservazione ed aggiornamento dei dati.

2 - Attività di coordinamento e programmazione

- Interventi presso le scuole, possibilmente per area distrettuale, per una ampia informazione sulla integrazione degli handicappati.

Previsione, mediante l'elaborazione dei dati raccolti, dei problemi insorgenti nelle diverse scuole per l'immissione di alunni handicappati.

- Studio di proposte alternative all'attuale struttura e collocazione delle scuole speciali.
- Proposte di utilizzazione dei posti di organico disponibili e di istituzione di nuovi posti.
- Coordinamento dell'azione delle équipes psico-socio-pedagogiche operanti sul territorio provinciale.
- Eventuali proposte di sperimentazione e successivi interventi a sostegno.
- Collaborazione specifica e diretta con il Provveditore agli studi al fine di programmare un coordinato piano di azione per l'integrazione degli handicappati nelle scuole comuni.

3 - Attività di aggiornamento

- Promozione di un'attività permanente di aggiornamento nell'ambito dei consigli di classe e interclasse, dei collegi dei docenti, di gruppi interscuole e intercircoli.
- Aggiornamento specifico (sensibilizzazione e prima informazione dei docenti - utilizzazione della preparazione specifica degli operatori mediante il loro intervento nei consigli di classe e interclasse e nei collegi dei docenti - utilizzazione delle scuole dove è in atto l'integrazione come centri permanenti di aggiornamento - incontri fra scuole di diverso grado per facilitarne i processi di integrazione - analisi delle istituzioni in rapporto al problema dell'integrazione scolastica - problemi di collaborazione interprofessionale o intersettoriale).

Anche a questi fini il gruppo dovrebbe proporre al provveditore agli studi ipotesi di rapporti o relazioni con le scuole della provincia (medie, elementari, e materne), con gli organi collegiali, con la Regione e gli Enti locali, con i consorzi sociosanitari, con gli enti assistenziali, con le associazioni professionali, e sindacali, con i circoli culturali, con la stampa locale.

[22] Art. 27 Legge 8 giugno 1990, n. 142 , ora art. 34 D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267- Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

[23] D.I. 9 luglio 1992.- Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Disposizioni applicative.

Art. 1.- Rinvio.

1. Il presente decreto fissa gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma provinciali e comunali previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, successivamente indicata nel testo col termine "legge-quadro", relativi ai rapporti interistituzionali in precedenza regolati dalle "intese" di cui alla C.M. n. 258/1983 (Ministro della P.I.), che rimangono in vigore sino alla conclusione degli accordi di programma.

2. Con successivi decreti verranno dettati indirizzi relativi agli accordi di programma regionali di cui agli artt. 5 e 39 della legge quadro, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1989, n. 400, e dopo l'emanazione degli atti del ministro della Sanità, di cui agli artt. 8, comma 1, lettera l), e 12, comma 7, della legge quadro.

3. Gli accordi di programma regionali, di cui agli artt. 5 e 39 della legge quadro, saranno finalizzati a coordinare la normativa amministrativa, i flussi finanziari e l'integrazione degli interventi onde facilitare ai diversi livelli territoriali la programmazione interistituzionale degli interventi e dei servizi scolastici e della formazione professionale con quelli sanitari, formativo-culturali e con quelli di aiuto personale di cui all'art. 9 della legge quadro

Art. 2.- Ambito territoriale, finalità e soggetti stipulanti.

1. Gli accordi di programma, di cui al presente decreto, possono avere ambito provinciale o comunale; l'ambito comunale può coincidere:

a) con quello del territorio della unità sanitaria locale, quando questa ha competenza sullo stesso territorio;

b) con quello di tutte le unità sanitarie locali coincidenti con il territorio di un unico comune;

c) con il territorio di più comuni compresi nell'ambito di un'unica unità sanitaria locale, in tal caso i comuni, qualora non siano costituiti in comunità montana, si consorziano o delegano un comune capofila al fine della stipula dell'accordo di programma.

2. Gli accordi di programma provinciali, di cui agli artt. 5 e 13 della legge quadro sono finalizzati alla programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive da realizzare con gli istituti di istruzione secon-

daria superiore ed artistica ed in centri di formazione professionale. Gli accordi sono altresì finalizzati alla collaborazione, alla consulenza ed alla verifica congiunta dei gruppi di lavoro provinciali, di cui all'art. 15, comma 3, della legge quadro. A tali fini partecipano alla stipula degli accordi di programma provinciali il presidente della provincia che promuove l'accordo, il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti e gli intendenti scolastici per le province autonome di Trento e di Bolzano, i legali rappresentanti delle unità sanitarie locali presenti sul territorio, i sindaci dei comuni ove hanno sede gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed eventualmente, su invito del presidente della provincia, altre pubbliche Amministrazioni.

3. Gli accordi di programma comunali, di cui agli artt. 5 e 13 della legge quadro, sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con tutti quelli territoriali ed extrascolastici, onde facilitare la tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali, dei conseguenti profili dinamico-funzionali e dei successivi piani educativi individualizzati, al fine di favorire, in concreto, l'effettiva realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica dei singoli alunni in situazione di handicap, anche attraverso l'individuazione delle priorità degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di competenza. A tali fini partecipano alla stipula degli accordi di programma comunali il sindaco o il presidente della Comunità montana ovvero il legale rappresentante del consorzio di comuni o il sindaco del comune capofila all'uopo delegato, che promuove l'accordo, il provveditore agli studi, i legali rappresentanti delle unità sanitarie locali, i presidenti delle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, i presidenti dei distretti scolastici ed eventualmente, su invito del promotore dell'accordo, altre pubbliche Amministrazioni.

4. Per ambiti territoriali inferiori ad un'area comunale, ove se ne ravvisi l'opportunità, possono essere stipulate intese tra le Amministrazioni interessate a quell'ambito territoriale.

Art. 3.- Modalità.

1. La richiesta di stipula può provenire, secondo i rispettivi ambiti territoriali, da ciascuno dei soggetti indicati nel precedente art. 2. In ogni caso, decorsi 15 giorni dalla data di emanazione del presente decreto il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti ed intendenti scolastici, per le province autonome di Trento e Bolzano, inoltrano la richiesta al presidente della provincia o ai sindaci o al presidente della Comunità montana o al legale rappresentante del Consorzio dei comuni perché diano inizio alla procedura.

2. Le modalità di formale stipula e di pubblicazione degli accordi di programma sono regolate dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I soggetti stipulanti gli accordi predispongono gli interventi finanziari ciascuno per la parte di propria competenza, concordando tra loro gli obiettivi comuni e la correlazione dei rispettivi piani finanziari con riguardo alle risorse disponibili.

4. Al fine di assicurare il coordinamento di cui all'art. 39 della legge quadro, le Regioni esamineranno la possibilità di definire le modalità organizzative per stabilire un raccordo funzionale con i Gruppi di lavoro provinciali, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge quadro.

5. Le Amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma possono, nell'ambito delle rispettive competenze ed anche d'intesa tra loro, emanare direttive alle strutture territoriali interessate, per l'attuazione degli accordi di programma.

Art. 4.- Contenuti.

1. Negli accordi di programma, con riguardo a ciascuna parte stipulante, debbono essere chiaramente definite le competenze e gli adempimenti, individuati a diversi livelli territoriali, sulla base della normativa nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Ferma restando l'attivazione degli ordinari interventi di integrazione scolastica -a carico della scuola ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 4 luglio 1977, n. 517, dell'art. 12 della leg-

ge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli artt. 13, comma 3, e 14, comma 6, della legge quadro, ed a carico dei comuni ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a partire dalla segnalazione degli alunni in situazione di handicap effettuata sulla base del certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale, come stabilito dal D.L. 25 giugno 1992, n. 320, citato in premessa, ovvero da esso convalidata ove trattasi di segnalazione di un medico privato, sono considerati interventi prioritari, ai fini dell'integrazione scolastica:

a) la definizione delle modalità di collegamento tra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge quadro, stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, di cui all'art. 12, commi 5, 6 e 8 della stessa legge quadro. In attesa anche dell'emanazione dell'atto di indirizzo circa le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della legge quadro, la stesura della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato in via transitoria continua ad essere regolata dalle circolari del Ministero della P.I. C.M. n. 258/1983, C.M. n. 250/1985 e C.M. n. 262/1988;

b) l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) della legge quadro;

c) la sperimentazione di cui all'art. 13, commi 1, lettera e), e 5 della legge quadro;

d) la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto fra asili nido e scuola materna;

e) le modalità di effettuazione delle attività extrascolastiche di cui agli artt. 8, comma 1, lettera m), e 13, comma 1, lettera a), della legge quadro.

3. In particolare, gli accordi di programma provinciali, con riferimento agli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, sono rivolti anche a definire le modalità e procedure di:

a) individuazione degli istituti ai quali attribuire prioritariamente risorse aggiuntive tra quelli che realizzano le iniziative sperimentali di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), della legge quadro;

b) fornitura di attrezzature, impianti tecnici, sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia dei processi formativi;

c) superamento delle condizioni che possano impedire di fatto la frequenza degli studenti in situazione di handicap nelle scuole e l'individuazione di misure idonee al perseguimento degli obiettivi previsti dai piani educativi individualizzati, secondo il principio della continuità educativa, di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), della legge quadro;

d) utilizzazione ed aggiornamento del personale necessario all'attuazione dei progetti riabilitativi e formativi;

e) realizzazione delle nuove opere di edilizia scolastica e degli interventi di adeguamento degli edifici preesistenti alle esigenze degli studenti in situazione di handicap;

f) innovazione e sperimentazione didattica.

4. Gli accordi di programma per le attività di cui ai commi precedenti prevedono le modalità di collegamento delle stesse con i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati e la distribuzione dei finanziamenti relativi fra i soggetti competenti ad erogarli; le attività possono consistere in ludoteche, centri di documentazione, addestramento all'uso di ausili anche informatici e quanto altro sia ritenuto utile a favorire interventi precoci anche presso le famiglie per sviluppare l'autonomia fisica, psicologica e sociale; dette attività possono riguardare, altresì, più mirati interventi culturali, ricreativi, sportivi, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro. In ogni caso esse debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe e non solo degli alunni in situazione di handicap, anche quando vengono svolte al di fuori

dell'ambiente scolastico, fatte salve le competenze del Consiglio di circolo o di istituto di cui all'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

5. Negli accordi di programma sono altresì indicate le figure professionali per gli interventi di cui al presente articolo nonché le modalità che garantiscono la partecipazione degli stessi alle attività previste ed ai gruppi di lavoro provinciali, previsti dall'art. 15, commi 1 e 2. Gli accordi di programma prevedono modalità e tempi per la predisposizione, attuazione e verifica degli adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra gli operatori delle diverse Amministrazioni, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

6. E' considerato intervento essenziale nell'ambito degli accordi di programma, ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, la stipula di intese interistituzionali, a livello provinciale o comunale, su appositi progetti operativi.

7. Per gli alunni con handicap in situazione di gravità, gli accordi di programma debbono garantire interventi prioritari, rispettosi del principio dell'integrazione nella scuola di competenza territoriale dell'alunno. Le relative modalità saranno stabilite negli accordi di programma stessi anche per quanto riguarda l'utilizzazione delle attrezzature di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro.

8. I corsi di aggiornamento comuni di cui all'art. 14, comma 7, della legge quadro sono finalizzati prioritariamente all'integrazione delle rispettive esperienze e competenze in relazione alla programmazione, attuazione e verifica dei piani educativi e di recupero individualizzati, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6, della legge quadro. Per detti corsi gli accordi dovranno anche prevedere le modalità di organizzazione, finanziamento e gestione e partecipazione del personale, con il possibile coinvolgimento degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi - I.R.R.S.A.E.- di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, di Università e di istituti specializzati con la possibile messa in comune di personale e mezzi finanziari.

Art. 5.- Enti convenzionati.

1. Qualora i sottoscrittori dell'accordo di programma si avvalgano, per la gestione dei servizi di propria competenza, dei soggetti di cui all'art. 38 della legge quadro, gli enti convenzionati, in esecuzione dell'accordo di programma, stipulano con i predetti sottoscrittori intese operative finalizzate al coordinamento dei servizi gestiti in convenzione.

2. Gli enti convenzionati per la gestione dei servizi possono formulare pareri finalizzati alla predisposizione e alla verifica degli accordi di programma, limitatamente alle esigenze dei servizi in convenzione.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge quadro, negli accordi di programma, devono essere previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai "fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinata". I requisiti minimali sono stabiliti dagli artt. 8, comma 1, lettera l), e 38, comma 1, della legge quadro.

4. Quanto agli enti che gestiscono in convenzione le attività extrascolastiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera m), della legge quadro, gli accordi di programma devono indicare i requisiti all'uopo richiesti dalle regioni o dagli enti locali.

5. In esecuzione dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro, le regioni, gli enti locali, gli I.R.R.S.A.E. e i Provveditorati agli studi, singolarmente o congiuntamente, possono stipulare su apposito progetto, convenzioni con centri specializzati in campo pedagogico-didattico, con scuole o istituti speciali per minorati della vista e dell'udito richiamati all'art. 13, comma 1, della legge quadro al fine di assicurare consulenza pedagogica relativa all'utilizzazione e all'adattamento di specifico materiale didattico. Sono fatte salve, comunque, preventive intese con i capi di istituto, al fine di garantire l'esercizio delle competenze del collegio dei docenti, concernenti gli ausili didattici di cui all'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 6.- Collegio di vigilanza.

1. Gli accordi di programma prevedono anche la costituzione dei collegi di vigilanza, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con la composizione ed i poteri ivi indicati. Tali collegi hanno la stessa durata dell'accordo.

2. Le valutazioni dei predetti collegi di vigilanza sull'attuazione degli accordi di programma, sono rimesse al presidente della regione e al gruppo di lavoro provinciale di cui all'art. 15, legge quadro, ai fini del rispettivo esercizio dei rispettivi poteri di verifica.

Art. 7.- Rinvio.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto nell'ambito delle regioni e delle province ad autonomia speciale avviene nell'osservanza delle disposizioni speciali ivi in vigore